

PROVINCIA di BENEVENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 10 LUGLIO 2018

Oggetto: SANNIO EUROPA. MODIFICHE ALLO STATUTO. APPROVAZIONE.

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **DIECI** del mese di **LUGLIO** alle ore **10,00** presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare - su convocazione del Presidente della Provincia Claudio Ricci, prot. gen. n. 25976 del 04.07.2018 e ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE. LL.- D. Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., dello Statuto adottato dall'Assemblea dei Sindaci in data 16.06.2015 e del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale approvato con atto di C.P. n. 27 del 29.08.2015 – si è riunito il Consiglio Provinciale di Benevento composto dal:

Presidente della Provincia Dott. Claudio RICCI

e dai seguenti Consiglieri:

1) BOZZUTO	Giuseppe	6) MONTELLA	Carmine
2) CAMPOBASSO	Giovanni	7) PAPA	Angela
3) CATAUDO	Claudio	8)PEPE	Mario
4) DI CERBO	Giuseppe	9) RUBANO	Francesco M.
5) LOMBARDI	Renato	10)RUGGIERO	Giuseppe A.

Presiede il Presidente della Provincia Dott. Claudio Ricci.

Partecipa il Segretario Generale Dr. Franco Nardone.

Effettuato l'appello dal Segretario Generale, risultano presenti n. 8

Risultano assenti n. 3: Bozzuto, Montella e Ruggiero.

La seduta è dichiarata valida.

Sono presenti in aula i funzionari P.O. delegate avv. Marsicano, dr. De Bellis, rag. Creta. I lavori hanno inizio alle ore 10,35.

Il Presidente Ricci introduce i lavori del Consiglio e passa alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n.1) dell'Ordine del giorno. Dà la parola al dr. Serafino De Bellis, Responsabile P.O. Delegata per relazionare in merito a: "SANNIO EUROPA. MODIFICHE ALLO STATUTO. APPROVAZIONE. Si dà atto che alle ore 11,40 entra in aula il Consigliere Montella.

Il dr. De Bellis sull'argomento tiene la relazione, riportata integralmente nel resoconto stenografico, nella quale evidenzia che l'adeguamento dello Statuto della Sannio Europa risponde all'obbligo di recepire le innovazioni normative contenute nel Testo Unico delle Società Partecipate, in base alle quali, la Società Sannio Europa diventa una s.r.l., allo stato con socio unico la Provincia di Benevento.

Interviene il Consigliere Montella per preannunciare che, al termine della trattazione e della votazione sul

presente punto, renderà un propria dichiarazione al Consiglio.

Interviene, altresì, il Consigliere Cataudo il quale dichiara che, se trattasi di mero adeguamento dello statuto di Sannio Europa alle modifiche legislative intervenute in materia, non ha nulla in contrario ad esprimere voto favorevole. Il dr. De Bellis conferma che trattasi di mero adeguamento normativo.

Il Presidente Ricci, riscontrando che nessun altro Consigliere chiede di intervenire, pone in votazione la proposta di modifica dello statuto di Sannio Europa.

Eseguita la votazione, in forma palese, si ha il seguente risultato:

- Presenti n. 9, Assenti n. 2(Bozzuto e Ruggiero)
- Voti favorevoli n. 9

La proposta è approvata con n. 9 voti favorevoli..

Il Presidente propone che alla delibera testè approvata venga data la immediata eseguibilità, che messa ai voti, riporta la medesima votazione unanime innanzi registrata (Voti favorevoli n. 9).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la proposta, in uno allo statuto della Società Sannio Europa nel testo modificato, (all. 1), munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile - P.O. Delegata dei Servizi competenti:

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nel verbale n.24 in data 09.07.2018(All.2);

Viste le eseguite votazioni;

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE le modifiche allo statuto della Società Sannio Europa, che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
- 3) DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Al termine della votazione il Consigliere Carmine Montella, come innanzi preannunciato, dà lettura di una nota con la quale comunica al Consiglio Provinciale di rassegnare le proprie dimissioni da Capogruppo di Forza Italia per assumere il ruolo di Capogruppo Indipendente, pur restando fortemente saldo nella sua ideologia di centrodestra. La nota, depositata agli atti del Consiglio viene acquisita al protocollo generale al n. 26449 del 10.07.2018(All. 3).

Il Presidente Ricci, senza entrare nel merito delle scelte politiche, prende atto delle dichiarazioni del Consigliere Montella e gli augura di continuare a svolgere il suo proficuo lavoro in Consiglio Provinciale.

Si dà atto che alle ore 10,50 è uscito dall'aula consiliare il Consigliere Mario Pepe.

Il tutto come da resoconto stenografico (All. 4).

AU. 1)



PROVINCIA DI BENEVENTO

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: SANNIO EUROPA. MODIFICA ALLO STATUTO. APPROVAZIONE.

ISCRITTA al n	IMMEDIATA ESECT	UTIVITA'
dell'ORDINE del GIORNO del O4.07.2	018 pro 25976	
CONSIGLIO PROVINCIALE in data	. 04 2018 Favorevoli N	
	Contrari N	
APPROVATA con DELIBERA n. 22 del	10.07.2018 Il Segretario Ger	nerale
Su Relazione del Dott. Sergino De C	sellis March	en
IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE	lay
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA	REGISTRAZIONE CONTAB	ILE
IMPEGNO in CORSO di FORMAZIONE	REGISTRAZIONE IMPEGNO di Art. 40 del Regolamento di Conta	
di €	di €	
Cap	Cap	
Progr. n del	Progr. n del	
. 4		
Esercizio finanziario 2018	Esercizio finanziario 2018	
IL DIRIGENTE del SETTORE	IL DIRIGENTE del SETTOR	E

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

- Il Legislatore, negli ultimi anni, è intervenuto più volte sulla riduzione e razionalizzazione dei costi delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni;
- ai sensi del comma n. 611 dell'art. 1 della legge 23.12.2014, n. 190, (c.d. Legge di Stabilità 2015), al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1º gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute;
- in coerenza con quanto sopra indicato, la Provincia di Benevento, con Delibera di Consiglio Provinciale n. 37 del 22.10.2015 licenziava il «Piano Operativo di Razionalizzazione delle società partecipate»;
- tale Piano prevedeva, tra l'altro, il mantenimento della società Sannio Europa in quanto la stessa svolge attività finalizzate alla produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento delle attività istituzionali dell'Ente;

<u>Considerato</u> che il D. Lgs n. 175/2016, così come modificato dal D. Lgs n. 100/2017 ha apportato numerose novità in merito alle attività che le società a partecipazione pubblica possono svolgere ed alla composizione dell'organo amministrativo;

<u>Ritenuto</u>, pertanto doversi provvedere alla modifica dello Statuto di Sannio Europa per adeguarlo alle novità introdotte dal suddetto Decreto Legislativo n. 175/2006 e smi, ed alle modifiche che si rendessero necessarie per rendere la gestione della società più efficiente, efficace ed economica;

<u>Vista</u> la proposta di modifiche allo Statuto predisposta dagli Uffici della Provincia, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Benevento rilasciato in data 9 04.2018.

VISTI:

- a) il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
- b) il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii;
- c) il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii.;
- d) il D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e ss.mm.ii.;

si propone

- di approvare le modifiche allo Statuto della Società Sannio Europa;
- di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario tutti gli adempimenti consequenziali;
- di rendere la deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la legge n. 56/2014 avente ad oggetto "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e in particolare l'art.1 – comma 55 - che stabilisce le funzioni del Consiglio;

Visto il d.lgs. n. 267/2000 e smi"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il D. Lgs n. 175/2006 e smi "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

Visto lo Statuto della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 22.04.2015, adottato dall'Assemblea dei Sindaci con delibera n. 1 del 16/06/2015, per quanto compatibile ed applicabile;

DELIBERA

- 1. di approvare le modifiche allo Statuto della Società SANNIO EUROPA, che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2. di rendere la presente, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile.



PROVINCIA DI BENEVENTO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.P. N. 22 DEL 10.07.2018

SANNIO EUROPA

STATUTO

ART.1 DENOMINAZIONE SOCIALE

E' costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt.2615 ter e ss. cod.civ. e degli artt.5 e 192, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, nonché in ossequio alla statuizioni normative di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175, e successive modifiche ed integrazioni, una società consortile a partecipazione interamente pubblica, nella forma della società a responsabilità limitata, con la denominazione "SANNIO EUROPA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.", alla quale affidare l'autoproduzione di attività e di servizi strumentali all'Ente o agli Enti soci, o allo svolgimento delle loro funzioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lett.d), del sopra citato D.Lgs. n.175/2016, con espressa esclusione dei servizi pubblici a rilevanza economica e di quanto non esercitabile in forma societaria a partecipazione esclusivamente pubblica secondo le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali.

ART.2 SEDE E DOMICILIO DEI SOCI

- 2.1 La società ha sede legale in Benevento, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese tenuto nella competente C.C.I.A.A., ai sensi e per gli effetti dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.
- 2.2 Il domicilio dei soci, nonché quello degli amministratori e/o del sindaco e del revisore, questi ultimi se nominati, per quanto attiene ai loro rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese. I soci, gli amministratori, il sindaco e/o il revisore, questi ultimi, lo si ribadisce, se nominati, sono tenuti a comunicare, entro dieci giorni, le variazioni del proprio domicilio a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata all'organo amministrativo.
- 2.3 La società potrà dotarsi, nel rispetto della normativa vigente, e, in particolare del disposto dell'art.2299 cod.civ., di sedi secondarie, munite e/o non di rappresentanza stabile.

ART.3 DURATA

La società ha durata sino alla data del 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci.

ART.4 OGGETTO SOCIALE

- 4.1 La società ha scopo consortile e si propone, in conformità ai dettami di cui alla vigente normativa di settore, quale connotante finalità istituzionale, il compito di coordinare, svolgere ed accompagnare, per conto dei soggetti giuridici consorziati, limitatamente alle attività oggetto del presente statuto, le procedure e gli atti inerenti alla realizzazione dei rispettivi programmi di gestione, favorendo l'organizzazione comune dei soggetti giuridici consorziati medesimi, relativi all'implementazione, alla gestione ed all'erogazione di servizi comuni a favore di questi ultimi.
- Nell'ambito dello scopo predetto, la società ha ad oggetto la produzione di beni e di servizi strumentali alla Provincia di Benevento ed agli altri Enti Pubblici soci, non solo in termini economici, per i quali opera come ente strumentale, e, in particolare:
- a) la promozione dello sviluppo economico del sistema locale;
- b) la valorizzazione e l'integrazione delle risorse e delle relazioni locali;
- c) l'attivazione delle procedure e delle modalità di programmazione e di progettazione integrata secondo i criteri dello sviluppo sostenibile;
- d) la predisposizione del supporto tecnico-organizzativo all'informazione e la promozione di programmi e di progetti comunitari, e/o finanziati tramite i fondi comunitari, al fine di innalzare la quota di acquisizione dei finanziamenti europei a favore della Provincia di Benevento e degli altri enti locali e territoriali; e) la realizzazione e la gestione di sistemi informativi territoriali in grado elaborare e diffondere esperienze e dati di acquisire, a supporto di sviluppo, politiche locali dando anche vita ad una interprovinciale, finalizzata a creare connessione permanente da e per l'insieme soggetti territoriali (Comuni e servizi pubblici in primo luogo);
- f) la progettazione e la realizzazione di iniziative di formazione finalizzate alla qualificazione delle funzioni pubbliche e delle risorse umane ed in sintonia con le indicazioni comunitarie, nazionali e regionali relative all'intervento nelle aree depresse o in ritardo di sviluppo;

- g) la realizzazione di iniziative per la promozione delle opportunità di investimento e finanziamento dei progetti di interesse collettivo promossi dalle comunità locali, tramite azioni di comunicazione e di marketing territoriale e supportando l'analisi economico-finanziaria e di fattibilità gestionale;
- h) la realizzazione di attività di assistenza tecnica, di monitoraggio e valutazione dei programmi comunitari, nazionali e regionali e delle iniziative pubbliche;
- i) l'esecuzione delle attività di pianificazione territoriale ed urbanistica, di progettazione, di direzione dei lavori (e delle attività connesse) degli interventi infrastrutturali di qualsiasi tipo in tutti i settori di competenza della Provincia di Benevento, ovvero di supporto alle medesime attività;
- j) l'esecuzione delle attività di supporto alla programmazione;
- k) l'esecuzione delle attività di gestione ed amministrazione dei beni mobili ed immobili di proprietà della Provincia di Benevento, ovvero il supporto alle medesime attività;
- l) l'esecuzione delle attività tecnico-amministrative per il rilascio di autorizzazioni o concessioni in nome e per conto dell'ente Provincia;
- m) l'esecuzione e la gestione del servizio di riscossione dei canoni di competenza dell'Ente;
- n) la progettazione e la realizzazione di studi conoscitivi e valutativi a supporto delle decisioni relative alle scelte di programmazione dello sviluppo e di riorganizzazione della Provincia di Benevento e degli altri enti locali e territoriali;
- o) la progettazione e la realizzazione di azioni di marketing territoriale finalizzate alla promozione turistica ed allo sviluppo competitivo in ambito internazionale delle attività e dei sistemi produttivi presenti nel territorio della Provincia di Benevento ed all'attrazione di investimenti produttivi esogeni al fine di estendere e rafforzare la base produttiva ed occupazionale locale;
- p) la progettazione, la riorganizzazione e la gestione dei servizi dell'Amministrazione locale, con particolare attenzione alla diffusione dell'ICT;
- q) l'ideazione, la progettazione e la gestione di eventi e di manifestazioni finalizzati alla promozione del territorio, nonché alle attività di studio, di ricerca e di consulenza da divulgare anche attraverso specifiche iniziative editoriali; r) la commercializzazione di prodotti legati alla promozione ed alla diffusione delle iniziative intraprese;
- s) la gestione delle attività culturali e museali relative ai siti di appartenenza della Provincia di Benevento;
- t) la promozione e la valorizzazione del patrimonio provinciale di interesse ambientale e culturale;
- u) la promozione e la gestione dell'offerta turistica mirata alla rete museale provinciale;
- v) la promozione, in maniera mirata e coordinata, del territorio e delle tradizioni del Sannio, anche per il tramite di forme di collaborazione con associazioni, enti e privati, che concorrono al medesimo obiettivo, e dell'organizzazione di campagne stampa, di eventi, di fiere e di congressi, ecc.;
- w) l'organizzazione e la gestione di iniziative, di eventi e di manifestazioni pubbliche in genere, quali presentazioni, convegni, seminari, mostre, conferenze, congressi, esposizioni, viaggi, mostre, fiere, spettacoli, proiezioni, dibattiti e tutte le iniziative pubbliche mirate alla conoscenza, all'approfondimento ed alla discussione sulle tematiche culturali, sociali, ambientali, energetiche, economiche, produttive e turistiche del territorio provinciale;
- z) la produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- x) la progettazione e la realizzazione di un'opera
- pubblica sulla base di un accordo di programma fra le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n.50 del 2016;
- y) l'autoproduzione in generale di tutti i beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della

relativa disciplina nazionale di recepimento;

- l'erogazione di servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art.3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.50 del 2016.

I servizi predetti, ovvero lo svolgimento di funzioni, dovranno essere affidati alla società dalla Provincia di Benevento e dagli altri soggetti giuridici soci e dovranno essere svolti, in via principale, nell'ambito del territorio della Provincia di Benevento medesima.

Nel quadro delle attività indicate - che rappresentano la missione assegnata alla società al vaglio - la Provincia di Benevento potrà affidare alla società attività e compiti specifici i cui obiettivi e finalità, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, dovranno essere definiti in appositi atti emanati dalla Giunta dell'Ente affidante.

La società potrà validamente intervenire in licitazioni, gare, bandi ed appalti di qualsivoglia genere, provvedendo all'acquisto, anche nell'ambito di procedure concorsuali, di beni mobili, immobili e mobili registrati per finalità strumentali al raggiungimento degli scopi sociali; essa potrà costituire associazioni temporanee di scopo con imprese ed enti, aventi finalità compatibili, nei limiti di legge.

La società si propone di intraprendere nuove iniziative imprenditoriali ed intende, pertanto, avvalersi, ove possibile, di tutte le agevolazioni, di natura finanziaria e fiscale, previste dalla normativa, comunitaria, nazionale, regionale, provinciale e comunale, vigente in materia di incentivazione dell'imprenditoria, con particolare riguardo all'imprenditoria dei territori cosiddetti del "Mezzogiorno d'Italia".

Per tutte quelle, tra le attività di cui al presente oggetto sociale, le quali necessitassero, per la loro esplicazione, dell'ausilio di professionisti iscritti in appositi albi ovvero di personale comunque dotato di peculiari qualifiche e/o competenze, l'attività della società verrà esercitata mediante l'utilizzazione, in qualunque forma giuridica, e sotto la responsabilità di detti professionisti e/o di detto personale.

La società deve in ogni caso assicurare che oltre 1'80% del suo fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti pubblici soci, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle convenzioni quadro in corso o da quelle che verranno perfezionate in seguito, nonché delle prescrizioni contenute nell'art.3 del presente statuto, e che la eventuale produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato le permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso della propria attività principale.

ART.5 CAPITALE SOCIALE e FINANZIAMENTI DEI SOCI

- 5.1 Il capitale sociale è di euro 53.000,00 (cinquantatremila) ed è suddiviso in quote di partecipazione ai sensi dell'art.2468 cod.civ..
- 5.2 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro, ovvero a titolo gratuito, mediante passaggio di riserve disponibili a capitale, in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi nel rispetto di quanto previsto nel presente statuto.
- 5.3 I soci, nel rispetto della normativa dettata in materia di trasparenza bancaria ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, fatto salvo il disposto normativo dell'art.2467 cod.civ., possono provvedere al fabbisogno finanziario della società, anche in misura non strettamente proporzionale alle partecipazioni rispettivamente possedute, mediante versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti, tanto fruttiferi (nei limiti di legge) che infruttiferi.
- I finanziamenti perfezionati a favore della società possono essere rimborsati mediante decisione dei soci assunta a norma dell'art.10. Con le stesse modalità tali fondi potranno essere destinati a copertura di eventuali perdite di esercizio.
- Il rimborso ai soci dei finanziamenti da essi effettuati può essere eseguito dalla società nel limite delle eccedenze delle disponibilità finanziarie rispetto ai debiti sociali, così come risultanti dalla contabilità regolarmente tenuta ed aggiornata.

ART.6 PARTECIPAZIONI SOCIALI

6.1 Le quote di partecipazione dei soci al capitale sociale non possono essere

rappresentate da azioni, nè costituire oggetto di sollecitazioni all'investimento. Esse sono nominative ed indivisibili, possono essere proporzionali o non proporzionali ai conferimenti eseguiti dai soci a fronte dell'ingresso in società ed attribuiscono ai soci medesimi diritti amministrativi e patrimoniali in misura percentuale da determinarsi, ad opera degli aventi diritto, all'atto della sottoscrizione.

6.2 E' fatto espresso divieto di partecipazione al capitale sociale di altri soggetti e società, privati o misti, essendo la partecipazione riservata esclusivamente ad enti pubblici.

In ogni caso la quota di partecipazione interamente sottoscritta da Enti Pubblici, dovrà essere cosi composta:

- dalla Provincia di Benevento, per una quota non inferiore al cinquantuno per cento (51%) del capitale sociale;

- dagli altri enti pubblici di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, per il restante 49%. 6.3 Le quote sono trasmissibili per atto tra vivi.

Con l'espressione "trasferimento per atto tra vivi", ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intende qualsiasi negozio giuridico di alienazione, anche a titolo gratuito, quale, a mero titolo esemplificativo, la compravendita, la compravendita in blocco, la permuta, la donazione, il conferimento in società e la dazione in pagamento. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione di partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n.175/2916.

L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del già citato articolo 7, comma 1, del D.Lgs, n.175/2916, che da' analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.

La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione.

 ${\tt E'}$ fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato.

6.4 I soci sono titolari del diritto di prelazione in caso di trasferimento oneroso per atto tra vivi della partecipazione, ovvero di parte di essa, a terzi. Per consentire l'esercizio del diritto di prelazione, il socio che intende cedere la propria quota dovrà darne comunicazione agli altri soci mediante lettera raccomandata a/r, indicando il nominativo dell'eventuale acquirente, il prezzo della cessione e tutte le altre condizioni della stessa.

Il socio che intende esercitare il diritto di prelazione dovrà, sempre a mezzo lettera raccomandata a/r da inviarsi entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della proposta, comunicare al venditore la propria intenzione di acquistare alle medesime condizioni.

Decorso tale termine, il socio che non avrà esercitato tale diritto, si intenderà decaduto dalla prelazione. In tal caso, il diritto di prelazione si accrescerà, ipso iure, agli altri soci, sempre che gli stessi abbiano dichiarato, nello stesso termine, di voler fruire sia della prelazione ad essi spettante, sia della eventuale prelazione non esercitata da altri, ossia abbiano manifestato, per queste ultime, consenso condizionato alla mancata accettazione della prelazione da parte degli altri aventi diritto.

Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota di partecipazione interessata dalla negoziazione sarà divisa tra gli stessi in proporzione alle partecipazioni rispettivamente detenute nel capitale sociale.

Nel caso di esercizio del diritto di prelazione da parte del socio nei termini innanzi individuati, il pagamento materiale delle quote dovrà avvenire entro i successivi sei mesi.

Nell'ipotesi di vendita congiunta di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata soltanto qualora avrà ad oggetto tutte le

quote poste in vendita.

6.5 Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni sociali ovvero di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, è richiesto il gradimento della compagine sociale, con la debita eccezione del membro di essa interessato dalla pianificata operazione di trasferimento. La compagine sociale, sulla scorta della ricevuta comunicazione recante l'indicazione del candidato acquirente e la descrizione della partecipazione oggetto di trasferimento, dovrà decidere a maggioranza assoluta entro e non oltre quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo precedente, dandone avviso al socio alienante ed all'organo amministrativo, con lettera raccomandata a/r inviata all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese. In mancanza di risposta da parte della compagine sociale, nel suddetto termine di giorni quaranta, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione. Qualora il gradimento venga negato, gli altri soci, in proporzione alle quote da ciascuno di essi possedute dovranno acquistare la partecipazione per un corrispettivo determinato secondo quanto previsto dall'art.2473 cod.civ., normativa quest'ultima il contenuto della quale deve qui intendersi per integralmente riportato e trascritto. Gli altri soci dovranno comunicare, sempre a mezzo lettera raccomandata a/r, la propria intenzione di acquistare la partecipazione. Il trasferimento dovrà essere perfezionato entro il termine di trenta giorni dall'invio della comunicazione degli altri soci. Il socio, in ogni caso, è libero di rifiutare l'offerta e conservare la titolarità della propria partecipazione. Qualora il gradimento venga negato, il socio che intende trasferire la propria partecipazione potrà recedere dalla società. La quota di liquidazione sarà determinata secondo le modalità e nelle misure previste dal richiamato art.2473 cod.civ. e dovrà essere corrisposta al socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata a.r., contenente la volontà di recesso del socio.

- 6.6 Il trasferimento della quota di partecipazione sociale ha effetto nei confronti della società dal momento dell'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese.
- Nel caso di perfezionata cessione della quota di partecipazione, l'alienante è obbligato, solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel Registro delle Imprese, per i versamenti ancora dovuti. Il pagamento, peraltro, non può essere domandato all'alienante se non quando la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa.
- 6.7 La partecipazione al capitale sociale può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro, in tal caso si applicherà quanto previsto dall'art.2352 cod.civ. e dal già citato articolo 7, comma 1, del D.Lgs, n.175/2916. La partecipazione può, altresì, formare oggetto di espropriazione.

ART.7 RECESSO

- 7.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:
- a) il cambiamento dell'oggetto della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede legale della società all'estero;
- f) il compimento di operazioni tali da comportare una sostanziale modificazione dell'oggetto della società;
- g) il compimento di operazioni tali da determinare una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art.2468, quarto comma, cod.civ.;
- h) l'aumento del capitale sociale mediante l'offerta di quote di nuova emissione a terzi. Il diritto di recesso spetta, inoltre, in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.
- 7.2 Il socio il quale intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata a/r da inviarsi entro quindici (15) giorni dall'iscrizione nel competente Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio ai fini delle

comunicazioni inerenti al procedimento.

Se la circostanza che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta (30) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare alla compagine sociale i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta (30) giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede legale della società.

Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Registro delle Imprese.

7.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

ART.8 LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

- 8.1 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale.
- Esso, a tale scopo, è determinato dall'organo amministrativo tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso e, in particolare, tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel settore di mercato di propria competenza e di qualsiasi altra circostanza e/o condizione che viene normalmente presa in considerazione ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale competente su istanza della parte più diligente, applicando, in tale evenienza, l'art.1349, primo comma, cod.civ..
- 8.2 Il rimborso delle partecipazioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.
 8.3 Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. In tale caso l'organo amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente.
- 8.4 Qualora l'acquisto da parte dei soci o di terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale in misura corrispondente; in quest'ultima ipotesi verrà applicato l'art.2482 cod.civ..

ART.9 ESCLUSIONE

- 9.1 Con decisione da assumersi in assemblea, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale, può essere escluso per giusta causa il socio che:
- a) sia dichiarato interdetto od inabilitato, con provvedimento giurisidizionale definitivo;
- b) sia sottoposto a procedura concorsuale;
- c) risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società;
- d) acquisisca, direttamente o indirettamente, senza il consenso degli altri soci, la maggioranza di una società concorrente.
- 9.2 Ai fini della valida costituzione dell'assemblea e onde consentire il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale non spetta, pertanto, neppure il diritto di intervento in assemblea.
- 9.3 Si applicano all'esclusione del socio le disposizioni dettate in tema di liquidazione del socio recedente di cui al precedente art.8), restando esclusa la possibilità di liquidazione mediante la riduzione del capitale sociale.
- Nel caso non sia possibile procedere alla liquidazione con le modalità sopra previste, la decisione di esclusione è definitivamente inefficace.
- 9.4 La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione sarà destinata ad avere effetto decorsi trenta (30) giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso ha facoltà di fare opposizione innanzi al Tribunale

competente per territorio. Laddove la società si componga di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunziata dal Tribunale su domanda dell'altro.

ART.10 DECISIONI DEI SOCI

- 10.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla normativa vigente, dai presenti patti sociali, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori ovvero tanti soci tali da rappresentare un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione.
- 10.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la struttura dell'organo amministrativo e la nomina dei componenti il medesimo, nonché la determinazione del compenso di questi ultimi, il quale per almeno il 20% deve essere riconosciuto al raggiungimento dei risultati del programma triennale di previsione con riferimento ai singoli esercizi annuali;
- c) la nomina dell'organo di controllo (nella forma del sindaco unico e del collegio sindacale) e, se del caso, del revisore legale dei conti, anche nelle ipotesi in cui la legge non ne imponga la sussistenza, e l'attribuzione ai medesimi dell'incarico relativo al controllo della gestione e/o della revisione legale dei conti nel rispetto delle opzioni previste dal successivo art.22;
- d) le modificazioni dei patti sociali;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
- q) la decisione inerente all'emissione di titoli di debito;
- h) il trasferimento della sede legale della società nell'ambito del Comune di cui al comma primo del precedente art.2), all'istituzione ed alla soppressione di filiali, agenzie, depositi, uffici, sedi operative, rappresentanze e recapiti tanto in Italia che all'estero,
- i) la revoca dello stato di liquidazione;
- 1) la nomina del Direttore Generale e dei Dirigenti, in coerenza con le previsioni del programma triennale di previsione;
- m) ogni determinazione sociale in ordine all'azione di responsabilità contro l'organo amministrativo ed il collegio sindacale;
- n) l'accensione di finanziamenti a medio/lungo termine;
- o) l'acquisto di immobili e di partecipazioni societarie;
- p) l'avvio delle procedure finalizzate alla stipulazione dei contratti di ordinaria amministrazione il cui importo complessivo, al netto dell'Iva, sia superiore ad euro 40.000,00 (quarantamila). A tal fine, dovrà essere trasmessa ai soci una specifica relazione dell'organo amministrativo recante l'indicazione dei seguenti punti:
- pl. il fine che con il contratto si intende perseguire;
- p2. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole contrattuali essenziali; p3. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti della P.A. e le ragioni che ne sono alla base.
- 10.3 Le decisioni dei soci oppure quando ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori o da un numero di soci tale da rappresentare almeno un terzo del capitale sociale, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge (art.2484, n.6, cod.civ., art.2487 ter cod.civ., art.2482 bis cod.civ., art.2482 ter cod.civ.) e dai presenti patti sociali, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto delle forme e con le modalità individuate nel successivo art.11) e dall'art.7 del D.Lgs. n.175/2016.
- 10.4 Non possono partecipare alle decisioni, in qualsivoglia modo formulate, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge sanciscano la sospensione del diritto di voto.

ART.11 ASSEMBLEA

11.1 Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale e di quanto statuito dall'art.7 del D.Lgs. n.175/2016. 11.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nell'ambito del territorio di una nazione appartenente all'Unione Europea.

Nell'ipotesi di impossibilità di tutti gli amministratori (ovvero dell'unico amministratore) o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal sindaco o dal revisore, se nominati, oppure anche da uno dei componenti della compagine sociale. 11.3 La convocazione è effettuata, dal presidente del consiglio d'amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso contenente il luogo, il giorno, l'ora prevista per l'adunanza e gli argomenti da trattare, nonché l'eventuale fissazione di una seconda convocazione, purché in un giorno diverso da quello convenuto per la prima convocazione, fatto pervenire a tutti i soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo di lettera raccomandata, anche a mano, con dichiarazione comprovante l'avvenuto ricevimento, inviata presso il domicilio dei singoli soci quale risultante dal Registro delle Imprese, o con altro valido strumento cognitivo, comunque tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, quale il telefax, la posta elettronica ed altri mezzi similari; in tale ultima ipotesi, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio destinatario e che risultino dalla relativa annotazione effettuata nel Registro delle Imprese.

In coerenza con la natura in house providing della società, l'ordine del giorno dell'assemblea deve essere sottoposto ai soci almeno 5 (cinque) giorni prima dell'invio dell'avviso stesso.

In ogni caso l'assemblea si considera validamente costituita e la deliberazione s'intende adottata quando all'assemblea medesima partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed il sindaco o il revisore sono presenti ovvero informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di avere conoscenza di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

11.4 L'assemblea ordinaria deve essere convocata:

a. entro un termine non superiore a centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, comunque, non superiore a centottanta (180) giorni, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi, l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dall'art.2428 cod.civ. le ragioni della dilazione per l'approvazione del bilanci di esercizio;

b. entro il 30 novembre di ciascun esercizio per l'approvazione del programma triennale di previsione per il triennio successivo;

c. periodicamente per l'approvazione dei bilanci infrannuali di cui all'art. 19, comma 19.2;

ART.12 SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

12.1 L'assemblea è presieduta, in dipendenza della struttura dell'organo amministrativo, dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, fungerà da presidente il socio designato dalla maggioranza degli intervenuti.

L'assemblea, laddove la funzione verbalizzante non sia attribuita ad un Notaio, nomina un segretario, anche non socio, e, se del caso, due scrutatori, scegliendoli anche tra non soci.

12.2 La constatazione della legittima costituzione dell'assemblea è verificata dal presidente, al quale compete, peraltro, il controllo della documentazione all'uopo predisposta e delle eventuali deleghe, con facoltà di acquisire detta documentazione agli atti della società, la direzione ed il regolamento dello svolgersi dell'adunanza, nonché l'accertamento e la proclamazione dei risultati;

una volta avvenuta tale constatazione, la validità delle deliberazioni assembleari non può essere contestata per astensione dal voto o per l'eventuale allontanamento di intervenuti verificatosi nel corso dell'adunanza per qualsiasi ragione.

Le votazioni dell'assemblea avvengono per alzata di mano o in altro modo prescelto dall'assemblea medesima, ma mai per scrutinio segreto.

ART.13 DIRITTO DI VOTO

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che, alla data fissata per l'adunanza,

risultano iscritti nel Registro delle Imprese. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare conferendo delega scritta ad altro soggetto, anche non socio, che non sia amministratore, sindaco, se nominato, e/o dipendente della società, nè, tantomeno, a società dalla stessa controllate ovvero agli amministratori ed ai dipendenti di queste ultime.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea, essa ha effetto anche per le successive convocazioni.

ART.14 QUORUM ASSEMBLEARI

- 14.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera validamente a maggioranza assoluta.
- 14.2 Per introdurre, modificare o sopprimere diritti di competenza dei singoli soci ai sensi dell'art.2468, terzo comma, cod.civ. è necessario il voto favorevole di tanti soci tali da rappresentare i due terzi (2/3) del capitale sociale, salvo in ogni caso il diritto di recesso spettante "ex lege" in capo al socio interessato dalla deliberazione, diritto da esercitarsi nel rispetto delle modalità fissate nel precedente art.7). Restano salve le altre disposizioni di legge o dei presenti patti sociali le quali, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge ovvero in virtù dei presenti patti sociali il diritto di voto riconducibile alla partecipazione è sospeso ovvero non viene esercitato per astensione dal socio in conflitto d'interessi, si applica l'art.2368 cod.civ..

ART.15 VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio, se richiesto dalla normativa vigente.

Il verbale deve indicare la data di svolgimento dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve, altresì, indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio ed a cura dell'organo amministrativo, nel libro delle decisioni dei soci. Eventuali impugnative debbono essere presentate nei modi e termini di legge.

ART.16 AMMINISTRAZIONE

- 16.1 La società è amministrata da un amministratore unico.
- Tuttavia, la compagine societaria, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera di specie dovrà essere trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del D.Lgs. n.175/2016, ed alla struttura individuata dall'articolo 15 della medesima fonte normativa da ultimo citata.
- 16.2 La scelta degli amministratori dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dall'art.11 del D.Lgs. n.175/2016 e dal decreto-legge 16 maggio 1994, n.293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n.444; la stessa scelta, peraltro, dovrà assicurare il rispetto dell'equilibrio tra i generi, facendo in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo degli amministratori eletti. In deroga al disposto dell'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, l'amministrazione della società non può essere affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

Qualora la società venga dotata di un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere dovrà essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n.120.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, di professionalità e di autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n.281.

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n.39, e dall'articolo 5, comma 9, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

- Gli amministratori della società non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.
- 16.3 I membri dell'organo amministrativo restano in carica sino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della nomina.
- 16.4 Nel caso in cui la società venga amministrata da un consiglio di amministrazione, qualora, per dimissioni o altre cause, vengano a mancare uno o più amministratori, i restanti o in mancanza i soci, dovranno convocare immediatamente l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti. La rinunzia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza si è ricostituita per accettazione dei nuovi amministratori, o l'assemblea, tenutasi ai sensi dell'art.2479 cod.civ., abbia deliberato di affidare l'amministrazione societaria ad un amministratore unico.
- 16.5 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.
- 16.6 I compensi spettanti agli amministratori dovranno essere fissati nel rispetto di quanto previsto dal comma sesto del già citato articolo 11 del D.Lgs. n.175/2016. La società non potrà corrispondere agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultato e neppure trattamenti di fine mandato.

ART.17 PRESIDENTE

Nell'ipotesi in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, si provvede all'elezione tra i suoi membri di un presidente, ove questi non sia stato nominato dai soci in occasione della nomina e, eventualmente, anche di un vicepresidente in grado di sostituire il primo nei casi di assenza o di impedimento, al quale, peraltro, non potrà essere riconosciuto alcun compenso aggiuntivo.

ART.18 DECISIONI COLLEGIALI DEGLI AMMINISTRATORI

- 18.1 Le decisioni del consiglio di amministrazione devono essere adottate mediante deliberazione collegiale.
- 18.2 A tal fine, il consiglio di amministrazione:
- viene convocato dal presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica, pec), almeno tre giorni prima dell'adunanza, e, in caso di urgenza, con telegramma, fax o pec da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno;
- si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di nazione appartenente all'Unione Europea.
- Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intevengono tutti i consiglieri in carica ed il sindaco o il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione.
- 18.3 Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
- 18.4 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli amministratori.
- Le decisioni del consiglio di amministrazione sulle materie riservate alla sua competenza ai sensi del successivo art.26) debbono essere adottate con decisione collegiale da far constare mediante verbale redatto da Notaio per atto pubblico.

ART.19 POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

19.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri

di ordinaria e straordinaria amministrazione, nel rispetto ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi fissati dalla Provincia di Benevento e dagli enti pubblici soci ai sensi del presente statuto.

L'organo amministrativo ha facoltà di compiere gli atti gestionali che non rientrano nelle competenze che la legge o lo statuto riservano espressamente ai soci e siano coerenti con la qualifica di società in house prividing.

L'esercizio dei poteri dell'organo amministrativo è finalizzato al rispetto degli obiettivi stabiliti dalla Provincia di Benevento e recepiti negli strumenti di programmazione adottati ai sensi del presente statuto ed è sottoposto al controllo analogo dei soci pubblici della stessa natura del controllo gerarchico esercitato sui propri servizi.

Coerentemente alla natura di società in house providing, la gestione amministrativa deve attuarsi nell'ambito delle linee strategiche e delle scelte operative dettate dai soci pubblici, i quale esercitano un potere di controllo sulla gestione, esercitando, nel contempo, una influenza dominante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni più importanti.

Le determinazioni adottate dall'organo amministrativo non coerenti o eccedenti le previsioni del programma triennale costituiscono giusta causa di revoca dell'incarico. 19.2 L'organo amministrativo provvede annualmente alla redazione della relazione previsionale aziendale che dovrà essere trasmessa al Presidente della Provincia di Benevento entro il quindici (15) settembre di ciascun anno, anche al fine di verificarne la compatibilità con i documenti contabili della Provincia di Benevento.

Lo stesso organo amministrativo provvede, altresì, alla redazione di un sommario bilancio consuntivo infrannuale al 30 giugno, secondo quanto previsto dall'art.21 bis, che deve essere trasmesso al Presidente della Provincia di Benevento e a tutti i soci entro quarantacinque (45) giorni da detto termine.

L'organo amministrativo provvede, infine, annualmente alla redazione della relazione sul governo societario, a chiusura dell'esercizio sociale da pubblicarsi contestualmente al bilancio di esercizio.

19.3 Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'articolo 2381 cod.civ., ad uno solo dei propri componenti, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'organo assembleare della società.

L'amministratore delegato potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

ART.20 RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

- 20.1 Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società, tanto in giudizio che nei confronti dei terzi.
- 20.2 Laddove sia nominato un consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del medesimo, nonché al consigliere dotato di poteri delegati, nei limiti della delega conferitagli.
- La rappresentanza stessa spetta anche al vice presidente del consiglio di amministrazione, se nominato, nei casi di assenza od impedimento del presidente. Nei confronti dei terzi, in tal caso, il compimento dell'atto da parte del vice-presidente certifica l'assenza o l'impedimento del presidente.

ART.21 CONTROLLO DEI SOCI ED AZIONE DI RESPONSABILITA'

- 21.1 Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione ha diritto, ai sensi dell'art.2476 cod.civ., di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali, nonché i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di propria fiducia.
- 21.2 Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori; la predetta azione non può essere oggetto di rinunzia o di transazione da parte della società.
- 21.3 I componenti dell'organo di amministrazione della società sono assoggettati alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, fatta salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dai medesimi.

ART.21 bis CONTROLLO ANALOGO

- 21 bis.1 La società è soggetta al controllo analogo dei soci, quale controllo strutturale e potere di comando direttamente esercitato sulla gestione, tale da permettere ai soci pubblici di dettare le linee strategiche e le scelte operative della società, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni più importanti, sottoponendo all'organo amministrativo una relazione di subordinazione gerarchica in merito alle citate linee strategiche ed operative.
- 21 bis.2 Il controllo analogo è esercitato, in via preventiva, assegnando alla società indirizzi strategici, obiettivi operativi e piani e programmi gestionali e, successivamente, nel corso della gestione ed a consuntivo, verificando i profili gestionali, economici, patrimoniali e finanziari dell'attività svolta dalla società. 21 bis.3 Il controllo, come sopra descritto, è analogo a quello esercitato dai soci sui propri servizi, con le modalità di cui al presente statuto, in conformità a quanto previsto dalle vigenti normativa di settore e giurisprudenza comunitaria, civile, amministrativa e contabile.
- 21 bis.4 L'attività del controllo analogo preventivo e strategico comporta che compete all'assemblea dei soci:
- a. l'approvazione, entro il 30 novembre dell'anno precedente, e la modifica del programma triennale di previsione che si compone di:
- master plan per l'anno in corso ed il biennio successivo, relativo alle attività della società, contenente la definizione dei programmi strategici e dei piani operatici;
- conti economici previsionali, elaborati, anche in dettaglio, per ciascuna area rilevante di attività e/o di commessa;
- piano degli investimenti, corredato da una dettagliata analisi degli effetti economici e finanziari attesi dagli investimenti;
- dotazione organica, programma delle assunzioni e programma della mobilità interna;
- analisi di risk management e piano delle attività di audit interno;
- parere dell'organo di controllo;
- b. l'adozione di decisioni di rilevanza determinante per le attività sociali.
- 21 bis.5 Per l'esercizio del controllo analogo, la società dovrà trasmettere ai soci la relativa documentazione almeno 15 (quindici) giorni prima del loro esame.
- Entro 3 (tre) giorni antecedenti a quello fissato per il loro esame da parte dell'organo assembleare, i soci invieranno alla società gli atti di indirizzo cui dovranno essere adeguati gli atti da sottoporre all'organo assembleare medesimo.
- 21 bis.6 Compete a ciascun socio il diritto di veto sulle decisioni sottoposte all'assemblea che hanno diretta incidenza su servizi eventualmente dallo stesso affidati direttamente alla società.
- 21 bis.7 Nell'ambito delle attività di monitoraggio e di verifica, funzionali al controllo sul rispetto degli indirizzi strategici, del grado di raggiungimento dagli obiettivi operativi previsti nei piani e nei programmi gestionali, anche sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione, la società deve inviare ai soci, con cadenza semestrale, un bilancio infrannuale, corredato da una relazione dell'organo amministrativo e dal parere del soggetto preposto alla revisione legale dei conti, su:
- a. strategie attuate per l'attuazione degli indirizzi strategici;
- b. grado di raggiungimento degli operativi; conti economici di periodo, con dettaglio degli scostamenti rispetto alle previsioni e rielaborazione previsionale di triennio, elaborati anche in dettaglio per ciascuna area rilevante di attività e/o di commessa;
- c. aggiornamento del piano degli investimenti, corredato da una dettagliata analisi degli effetti economici e finanziari attesi dai singoli investimenti;
- d. aggiornamento della pianta organica, programma delle assunzioni e programma della mobilità interna;
- e. analisi del risk management e piano delle attività di audit interno;
- f. parere dell'organo di controllo.
- 21 bis.8 Fermo restando l'adempimento di cui al comma precedente qualora nel corso del semestre si verifichino eventi straordinari, non previsti nelle suddette relazioni, che possano riflettersi sull'ordinario e regolare andamento gestionale della società, soprattutto ai fini previsionali sull'equilibrio economico e finanziario, la società

è tenuta ad informare immediatamente i soci, relazionando su di essi. Anche detta relazione dovrà essere assistita dal parere del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

21 bis. 9 In ogni caso, i soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale potranno inviare, in qualsiasi momento, atti di indirizzo per la società che l'organo amministrativo dovrà recepire nei documenti di cui alle attività di controllo preventivo da sottoporre, poi, all'autorizzazione dell'assemblea.

21 bis.10 La società adegua la propria struttura amministrativa e gestionale alle esigenze che emergeranno durante lo svolgimento del servizio, al fine di garantirne la massima efficienza ed economicità o da quelle che discendono da interventi normativi, comunitari e/o nazionali e/o regionali.

21 bis.11 Ai fini della validità del voto in assemblea, il Presidente dovrà verificare che i soci abbiano adottato gli atti amministrativi eventualmente necessari alla validità del voto stesso in ragione delle competenze previste da leggi, statuti, regolamenti o eventuali discipline operative adottate da singoli soci in materia di controllo analogo.

21 bis.12 Sulle materie sottoposte alla competenza dell'assemblea deve essere acquisito il parere preventivo dei soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale. A tal fine dovrà essere trasmessa ai soci una specifica relazione dell'organo amministrativo nella quale si evidenzi la coerenza della proposta con la programmazione, una valutazione di convenienza economica e gli impatti sulle previsioni economiche finanziarie a breve termine e, laddove, permangono, a medio termine.

21 bis.13 Sulle sequenti materie:

- a. le materie sottoposte per statuto alla competenza/autorizzazione dell'assemblea;
- b. l'organigramma, il manuale e/o le procedure operative ed in generale ogni documento di regolamentazione delle attività;
- c. la contrattazione decentrata e la concessione individuale di qualsiasi beneficio economico al personale dipendente;
- d. la progressione di carriera del personale dipendente;
- e. l'istituzione di commissioni di qualsivoglia natura e la determinazione del compenso dei partecipanti;
- f. la selezione dei professionisti da incaricare; in considerazione dei vincoli di gruppo posti dalle vigenti norme applicabili alla società in ragione della propria natura, l'organo amministrativo deve acquisire la preventiva autorizzazione della maggioranza dei soci ai soli fini della verifica del rispetto dei predetti vincoli complessivi di spesa. A tal fine dovrà essere trasmessa ai soci una specifica relazione dell'organo amministrativo nel quale si evidenzi anche la coerenza della proposta con la programmazione.
- 21 bis.14 L'attività gestionale deve essere assoggettata ad un sistema di controlli interni effettuati dalle proprie articolazioni funzionali nell'ambito della struttura organizzativa della società, al fine di garantire la regolarità amministrativa, contabile e di programmazione.

ART.22 ORGANO DI CONTROLLO

22.1 Per quanto attiene agli organi di controllo e di revisione legale dei conti, alla società sarà consentito fruire di tutte le opzioni organizzative ed operative previste in merito dalla normativa vigente.

Competerà, peraltro, ai soci la facoltà di istituire, con decisione da adottarsi ai sensi del precedente art.10), l'organo di controllo (nella forma del sindaco unico o del collegio sindacale) e, se del caso, il revisore legale dei conti, nel rispetto della disciplina prevista dall'art.2477 cod.civ., anche nelle ipotesi in cui la legge non ne imponga la sussistenza.

I soci possono stabilire che l'incarico relativo al controllo della gestione e/o della revisione legale dei conti sia attribuito:

- a) esclusivamente ad un organo sindacale (sindaco unico o collegio sindacale), il quale sarà investito tanto del controllo della gestione quanto della revisione legale dei conti;
- b) separatamente a due organi diversi e, in particolare:
- da un lato, al sindaco unico o, in alternativa, al collegio sindacale con competenza

- a svolgere il controllo della gestione;
- dall'altro, al revisore (persona fisica o società di revisione) con competenza ad esercitare la revisione legale dei conti;
- c) al solo revisore (revisore legale dei conti o società di revisione legale dei conti). 22.2 Per la disciplina dell'organo di controllo, valgono le disposizioni stabilite dalla normativa codicistica vigente, nonché quelle previste dall'art.11 del D.Lgs.n.175/2016, dal D.Lgs. n.50/2016 e dal decreto-legge 16 maggio 1994, n.293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n.444.
- 22.3 I componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, di professionalità e di autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n.281.
- Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n.39, e dall'articolo 5, comma 9, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.
- 22.4 I componenti dell'organo di controllo della società sono assoggettati alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, fatta salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dai medesimi.
- 22.5 Alla Provincia di Benevento spetta la nomina di un numero di sindaci determinato in misura proporzionale alla propria partecipazione al capitale sociale, con arrotondamento all'unità superiore se la frazione decimale è superiore a 0,5 ovvero all'unità inferiore, tra cui il Presidente.
- 22.6 Oltre alle competenze previste dalle vigenti disposizioni di legge e dai principi contabili, all'organo di controllo compete l'accertamento sull'adeguatezza della struttura organizzativa e delle procedure operative e di controllo al fine di garantire il rispetto del principio di economicità, di efficienza e di efficacia della gestione, delle norme in materia di concorrenza e libero mercato, di contenimento della spesa per il personale e, più in generale, del rispetto del complesso di norme alla società applicabile e in ragione della propria qualifica di soggetto pubblico di società in house providing.
- 22.7 L'organo di controllo è, inoltre, tenuto ai controlli richiesti dai soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale.
- 22.8 Il mancato adempimento agli obblighi contenuti nei precedenti punti 22.6 e 22.7 costituisce giusta causa per la revoca dei sindaci.

ART.23 ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO SOCIALE ED UTILI

- 23.1 Ciascun esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude alla data fissata all'uopo nell'atto costitutivo.
- 23.2 Alla fine di ogni esercizio sociale, il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico compilerà il bilancio sociale da sottoporsi alla discussione ed all'approvazione dell'assemblea dei soci, entro un termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 cod.civ.. 23.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio di esercizio approvato dall'assemblea dei soci, dedotte le somme non inferiori alla misura prescritta dalla legge da destinare alla formazione della riserva legale e dedotti gli altri accantonamenti di legge ed
- alla formazione della riserva legale e dedotti gli altri accantonamenti di legge ed eventuali riserve straordinarie, vanno ripartiti tra i soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione sociale, salvo diversa destinazione datane dall'assemblea.

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo alla distribuzione degli utili sino a che il capitale non sia reintegrato e ridotto in misura corrispondente. Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

ART.24 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

24.1 Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con

le maggioranze previste per la modifica dei presenti patti sociali.

24.2 Nel caso di deliberazione dell'anticipato scioglimento, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art.2484 cod.civ., ovvero da altre disposizioni di legge o dei presenti patti sociali, l'assemblea dei soci, con apposita decisione da adottarsi comunque con le maggioranze previste per la modifica dei patti sociali medesimi, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con l'indicazione di coloro ai quali spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, si applica la disposizione dell'art.2489 cod.civ..

24.3 La società può, in ogni momento, revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per la modifica dei presenti patti sociali. Al socio dissenziente compete il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art.2487 ter cod.civ..

24.4 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

ART.25 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

25.1 Ciascun socio assume l'impegno di comportarsi secondo buona fede e con reciproca lealtà, così come previsto dall'art.1375 cod.civ..

Tale impegno verrà osservato in ogni fase del rapporto, nella formazione come anche nell'esecuzione e nell'interpretazione del contratto. Ogni parte concorda sul fatto che tale impegno è diretto a risolvere anche in funzione preventiva l'insorgere di eventuali controversie tra le stesse.

25.2 I soci convengono concordemente ed univocamente che, qualora, e nonostante quanto innanzi, sorga tra di essi, ovvero tra uno o più di essi e la società, ovvero tra la società ed i suoi organi rappresentativi e/o di controllo, una controversia ricompresa nell'ambito della previsione di cui all'art.1 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n.5, e successive modifiche ed integrazioni, la stessa dovrà essere sottoposta ad un tentativo preliminare di conciliazione.

Il tentativo di conciliazione sarà affidato ad un organismo di conciliazione scelto a cura del Presidente del Tribunale territorialmente competente con riferimento al luogo di ubicazione della sede legale della società.

Il procedimento di conciliazione dovrà avere inizio entro sessanta (60) giorni dal deposito dell'istanza di conciliazione presso l'organismo di conciliazione designato e concludersi nel termine di cui alla normativa vigente. Le parti concordano sulla necessità di far pervenire all'organismo di conciliazione designato brevi note riassuntive delle rispettive posizioni in contrasto nel rispetto dei termini e della procedura di cui al regolamento predisposto dall'organismo di conciliazione medesimo e delle indicazioni che detto organo potrà fornire.

Nello svolgimento del tentativo di conciliazione, le parti sono libere di farsi assistere o accompagnare da avvocati, consulenti, persone di fiducia e rappresentanti delle associazioni di categoria.

Anche nella fase della conciliazione resta fermo ed indissolubile l'impegno alla reciproca lealtà dei comportamenti nel comune interesse alla composizione della lite e con particolare riferimento:

- a) alla necessità per la parte di comparire personalmente o farsi assistere da persona a conoscenza dei fatti e munita dei necessari poteri;
- b) alle facoltà previste dall'art.40, comma secondo, del richiamato D.Lgs. n.5/2003. 25.3 Qualora la controversia non sia stata risolta attraverso il tentativo di conciliazione entro sessanta giorni dall'inizio della procedura, ovvero nel diverso periodo che le parti concordino all'unanimità per iscritto, è devoluta alla decisione di un arbitro unico, designato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede

legale la società. La nomina dovrà essere effettuata entro quindici (15) giorni dalla richiesta depositata dalla parte più diligente.

L'organo arbitrale deciderà entro il termine di giorni novanta (90) dalla propria accettazione dell'incarico.

Qualora l'organo arbitrale medesimo ammetta mezzi di prova e/o disponga consulenza tecnica, il termine si intenderà prorogato automaticamente ed andrà a scadere il novantesimo giorno dal compimento dell'ultimo atto istruttorio o se successivo dall'ultimo atto relativo alla consulenza.

L'arbitrato sarà rituale e secondo diritto, con sede presso il domicilio che verrà indicato dall'organo arbitrale.

Alla parte istante del giudizio farà carico l'onere di anticipazione delle spese di giudizio arbitrale, salva la liquidazione definitiva che opererà l'organo arbitrale. Si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

25.4 Non possono rappresentare oggetto di compromesso o di clausola compromissoria e, comunque, di deroga al regime ordinario di giudizio, le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero e quelle che non possono essere oggetto di compromesso ai sensi del codice di procedura civile.

25.5 Le modifiche alla presente clausola devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti e/o dissenzienti possono, entro i successivi novanta (90) giorni, esercitare il diritto di recesso in conformità al precedente art.7).

ART.26 DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

- 26.1 Qualora la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione nominato ai sensi di legge e dei patti sociali, possono essere adottate dal consiglio stesso, in luogo dell'assemblea dei soci, con deliberazione collegiale da far constare mediante verbale redatto da Notaio per atto pubblico, le decisioni concernenti:
- a) l'adozione, nel caso di diminuzione del capitale sociale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, dei provvedimenti di cui all'art.2482 bis cod.civ.;
- b) la decisione di fusione nei casi ed alle condizioni di cui agli artt.2505 e 2505 bis cod.civ..
- 26.2 Qualora, invece, la società sia amministrata da un amministratore unico ovvero da più amministratori con poteri disgiunti o congiunti, le decisioni relative alle materie di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono riservate, in via esclusiva, all'assemblea dei soci.
- 26.3 Quando l'intero capitale sociale appartiene ad un solo socio ovvero muta la persona dell'unico socio, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti prescritti dall'art.2470 cod.civ..

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, l'organo amministrativo medesimo deve depositare la relativa dichiarazione ai fini dell'iscrizione nel competente Registro delle Imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità disciplinata nei commi precedenti.

Le dichiarazioni dell'organo amministrativo devono essere riportate, entro trenta (30) giorni dall'avvenuta iscrizione, nel Registro delle Imprese e devono indicare la data di tale iscrizione.

26.4 Le disposizioni dei presenti patti sociali si applicano anche nel caso in cui la società sia caratterizzata dalla presenza di un unico socio, ove non presuppongano necessariamente una pluralità di soci ed in quanto compatibili con le vigenti norme in materia di società unipersonale.

ART.27 RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dai presenti patti sociali, si applicano le normative vigenti del codice civile e della legislazione speciale.

Nello specifico, i presenti patti sociali vanno interpretati tenuto conto dell'evoluzione dell'orientamento giurisprudenziale, in particolare per quanto concerne i tre requisiti che individuano una società in house providing:

- 1. il capitale interamente pubblico, per cui è inibita in modo assoluto la possibilità di cessione a privati delle partecipazioni societarie;
- 2. l'attività svolta prevalentemente in favore del socio pubblico, tale da

considerare esclusivamente strumentale quella svolta in favore di altri soggetti; 3. il controllo analogo, quale controllo strumentale e potere di comando direttamente esercitato sulla gestione, tale da permettere al socio pubblico di dettare le linee strategiche e le scelte operative della società esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni più importanti, sottoponendo l'organo amministrativo della società a una relazione di subordinazione gerarchica, escludendo alcuna autonomia gestionale in capo agli organi societari.

PARERI

Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la

conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.	
Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso:	
Overland mallPolend Ji diversa di successi di seta di secondo	
Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il par	ere conclusivo e da intendersi
FAVORE	VOLE
oppureCONTRARIO per i seguenti motivi:	
	,
Alla presente sono uniti n intercalari e n alla Data	llegati per complessivi n facciate utili. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O. DELEGATA (dott. Serafino De Bellis)
× 53	Jobsell,
Il Dirigente del Settore Gestione Economica Finanzia Lgs.vo n.267 del 18.8.2000, di approvazione del T.U. d parere:	ria, in ordine alla regolarità contabile art.49del D elle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., esprim
FAVOREVOLE CONTRARIO	
Data 06/07/2018	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O. DELEGATA (dott, Serafino De Bellis)

PROVINCIA DI BENEVENTO REGISTRO UFFICIALE

Protocollo: **0026437** USCITA Data: **10/07/2018**

Data: 10/07/2013 Ora: 10:23



Provincia di Benevento

Collegio dei Revisori dei Conti

AU. 2)

Al Sig. Presidente della Provincia

Al Segretario Generale

Loro Sedi

Si trasmette in allegato alla presente copia del verbale nr. 24 del 09.07.2018.

Benevento Iì 09.07.2018

IL COLLEGIO



Provincia di Benevento

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n° 24 /2018

Il giorno nove del mese di luglio 2018 alle ore 9,35 presso lo studio del Dott. Federico De Cristofaro in Montemiletto alla Via Pietratonda nr.23 - si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone sotto indicate:

- dott. Federico De Cristofaro

- Membro

dott. Marco Ziccardi

- Membro

E' assente giustificato il dott. Vincenzo D'Elia.

Viene chiamato alla funzione di Segretario il Dott. Marco Ziccardi che accetta.

Riscontrata la presenza della maggioranza del Collegio, si dichiara la seduta valida.

Nel corso della riunione è pervenuta al Collegio, a mezzo mail, dal Responsabile del Servizio P.O. Delegata,

Dott. Serafino De Bellis, la richiesta di parere sulla Proposta di Deliberazione Consiliare del 06/07/2018 avente ad Oggetto: "SANNIO EUROPA. MODIFICA ALLO STATUTO, APPROVAZIONE"

L'Organo di Revisione, pertanto, procede all'esame della relativa documentazione per la redazione del Parere

Dopo ampia discussione il Collegio predispone il Parere n.8/P, approvato all'unanimità.

Alle ore 12,50 null'altro essendoci da deliberare la seduta viene sciolta previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Collegio

AU 3)

PROVINCIA DI BENEVENTO REGISTRO UFFICIALE

Protocollo: **0026449** INGRESSO Data: **10/07/2018** Ora: **10:50**

e, p.c.

Al Consiglio Provinciale di Benevento

Avv. Claudio RICCI

Al Presidente della Provincia di Benevento

Non avrei mai pensato di dover rassegnare le dimissioni da Capogruppo di Forza Italia. Con grande rammarico sono "costretto" a porre in essere questo passaggio. Resto, ovviamente, fortemente saldo nella mia ideologia di centrodestra ma mi ritrovo nella condizione di dover dimettermi dal ruolo ad oggi rivestito e di dichiararmi indipendente. Questo passo va al di la delle mie convinzioni politiche. Manca, in seno al partito, la condivisione nelle scelte. Ma, passi pure questo aspetto, è difettato nel caso specifico anche il solo atto di informare il sottoscritto rispetto all'importante evoluzione inerente l'organizzazione di Forza Italia Benevento.

Ho appreso, infatti, solo dalla stampa del recente riassetto. Nessuno ha ritenuto di porre in essere presso il sottoscritto -che, nelle vesti di consigliere provinciale, è la seconda carica istituzionale nella dimensione provinciale del partito- un mero passaggio informativo che lo rendesse edotto della nuova organizzazione.

Desta altresì perplessità il metodo adottato dal vertice regionale di Forza Italia, che oserei definire "epurativo". Non vado alla ricerca di cariche, sia chiaro. Quelle le ho sempre guadagnate sul campo, sia in occasione di elezioni dirette sia in occasione di quelle indirette. E' una questione di forma. Non si può stare in paradiso a dispetto dei Santi, per cui tolgo il disturbo.

Auguro un sereno e proficuo lavoro all'avvocato Domenico Mauro, persona capace e competente, consapevole però di come lo attenda un lavoro non affatto semplice.

Diversi amministratori del territorio daranno il loro addio a Forza Italia e mi farò promotore di un gruppo di essi che andrà a proclamarsi nella sua autonomia. Ognuno è artefice delle scelte fatte. Auguro un proficuo lavoro.

Consigliere Provinciale e Sindaco di Paolisi Dr. Carmine Montella

1

AU. 4)

CONSIGLIO PROVINCIALE 10 LUGLIO 2018 *Aula Consiliare – Rocca dei Rettori*

Avv. Claudio RICCI - Presidente Provincia di Benevento

Prego, Segretario: chiamiamo l'appello.

Dott. Franco NARDONE - Segretario Generale Provincia di Benevento

Presidente Claudio RICCI, presente; Giuseppe BOZZUTO, assente; Giovanni CAMPOBASSO, presente; Claudio CATAUDO, presente; Giuseppe DI CERBO, presente; Renato LOMBARDI, presente; Carmine MONTELLA, assente; Angela PAPA, presente; Mario PEPE, presente; Francesco Maria RUBANO, presente; Giuseppe Antonio RUGGIERO, assente. La seduta è "valida".

Presidente Claudio RICCI

La seduta è "valida", quindi iniziamo col primo punto all'O.d.G.: "SANNIO EUROPA – MODIFICHE ALLO STATUTO-APPROVAZIONE". Voi sapete che Sannio Europa è una società partecipata della Provincia e questa mattina facciamo un adeguamento alla legge: in queste modifiche, non c'è niente di più di un fatto "tecnico".

Cons. Carmine MONTELLA

Buongiorno a tutti.

Presidente Claudio RICCI

Salutiamo il consigliere Montella e pregherei Serafino De Bellis di dirci qualche parola sul punto.

Dott. Serafino DE BELLIS - Settore Edilizia e Patrimonio

Si tratta di un obbligo previsto dal Testo Unico delle società partecipate, che ha modificato la materia e quindi occorre adeguare lo statuto di Sannio Europa alle disposizioni che sono nel frattempo cambiate. Oltre alle disposizioni previste dalla legge, la novità consiste nel fatto che la società Sannio Europa diventa una Srl: cambia, quindi, l'oggetto sociale. Anche perché il Testo Unico delle società partecipate ha integrato ciò che le società potevano fare (come ad esempio si prevede qui, tra le altre cose) e cioè che potessero essere delegate allo svolgimento di tutte le funzioni della Provincia, oltre che l'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipati. Abbiamo utilizzato questa modifica anche per adeguare lo statuto alla nuova realtà di Sannio Europa; come sapete, prima c'erano una serie di soci per cui non era di proprietà unica della Provincia, oggi invece i soci non ci sono più per cui socio unico è la Provincia di Benevento.



L'altra novità importante prevista dal Testo Unico delle società partecipate è che mentre prima l'organo di amministrazione era composto da un Consiglio d'amministrazione che poteva essere di tre o di cinque membri, oppure in alternativa un Amministratore unico, il Testo Unico ha cambiato questa impostazione ed è diventato diciamo il contrario: cioè il fatto normale è che la società partecipata sia amministrata da un Amministratore unico, però è ancora prevista la facoltà di nominare un Consiglio d'amministrazione ma deve essere motivata in maniera molto puntuale, indicando i motivi per cui si sceglie il Consiglio d'amministrazione invece che l'Amministratore unico. Tutto questo è stato recepito in questa modifica dello statuto: a parte le cose che ho detto, il resto è tutto basato su quanto previsto dal Testo Unico e dalla legge.

Presidente Claudio RICCI

Va bene, se ci sono interventi altrimenti passo direttamente alla votazione... il consigliere Montella chiede la parola?

Cons. Carmine MONTELLA

Presidente io mi scuso con Lei e col Consiglio per il ritardo; votiamo nel frattempo questo punto, però io devo fare una "dichiarazione" prima di passare ai punti successivi, se Lei me lo consente.

Presidente Claudio RICCI

Ci mancherebbe. Allora se non ci sono altri interventi... prego, consigliere Cataudo.

Cons. Claudio CATAUDO - Noi Sanniti per Mastella

Ne abbiamo parlato anche prima: se si tratta solo delle cose che sono state dette, quindi solo un adeguamento normativo, annunciamo già il nostro voto "favorevole" – interpretando, credo, anche la volontà della consigliere Papa; diversamente, per lo Statuto di una società partecipata ci sarebbero dovuti essere anche altri passaggi per cui - ecco - se è solo un adeguamento normativo previsto per legge, non abbiamo nessuna difficoltà.

Dott. Serafino DE BELLIS

Sono solo quelle cose che ho messo in evidenza.

Presidente Claudio RICCI

Capogruppo Campobasso, vuoi aggiungere qualcosa? E allora, se non ci sono altri interventi votiamo per alzata di mano: chi vota a favore? Mi pare ci sia unanimità...

Dott. Franco NARDONE - Segretario della seduta Tutti favorevoli.

Presidente Claudio RICCI

Votiamo anche l'immediata esecutività: stessa votazione. E allora signori, prima di procedere con il punto successivo diamo la parola al consigliere Montella che me l'ha chiesta... non so su che cosa, ma comunque la parola al consigliere Montella.

Cons. Carmine MONTELLA - Capogruppo Indipendente

Io solitamente non sono avvezzo ad alzarmi. Presidente, questa è una missiva indirizzata a Lei e, per conoscenza, al Consiglio provinciale...

Presidente Claudio RICCI

E cos'è successo?

Cons. Carmine MONTELLA

Niente di chissà che, però penso che sia doveroso da parte di un consigliere, nel momento in cui abbandona il ruolo di Capogruppo di un partito, comunicarlo all'intero Consiglio provinciale. Leggo un documento che chiedo poi – dottore Nardone – di mettere nel corpo della delibera.

Presidente Claudio RICCI

Va bene, dopo lo consegni.

Cons. Carmine MONTELLA

Sì, però visto che c'è anche la stampa, ritengo sia opportuno leggerlo. "Non avrei mai pensato di dover rassegnare le dimissioni di Capogruppo di Forza Italia. Con grande rammarico sono "costretto" a porre in essere questo passaggio. Resto, ovviamente, fortemente saldo nella mia ideologia di centrodestra ma mi ritrovo nella condizione di dover dimettermi dal ruolo ad oggi rivestito e di dichiararmi indipendente. Per cui oggi sono capogruppo di un Gruppo indipendente..."

Presidente Claudio RICCI

Va bene, poi delle modalità ne discutiamo col Segretario.

Cons. Carmine MONTELLA

Va bene. "Questo passo va al di là delle mie convinzioni politiche. Manca, in seno al partito, la condivisione nelle scelte. Ma, passi pure questo aspetto, è difettato nel caso specifico anche il solo atto di informare, il sottoscritto rispetto all'importante evoluzione inerente l'organizzazione di Forza Italia, a Benevento ed in provincia. Ho appreso, infatti, solo dalla stampa del recente riassetto. Nessuno ha ritenuto di porre in essere presso il sottoscritto - che, nelle vesti di consigliere provinciale, è la seconda carica istituzionale nella dimensione provinciale del partito - un mero passaggio informativo che lo rendesse edotto della nuova organizzazione. Desta altresì in me la perplessità sul metodo adottato dal vertice regionale di Forza Italia, che oserei definire "epurativo". Non vado alla ricerca di cariche, Presidente – e lo dico anche ai Consiglieri provinciali e alla stampa - sia chiaro.

Le cariche le ho sempre guadagnate sul campo, sia in occasione di dirette sia in occasione di elezioni indirette. È una questione di forma. Non si può stare in paradiso a dispetto dei Santi, per cui tolgo il disturbo. Auguro un sereno e proficuo lavoro all'avvocato Domenico Mauro, persona capace e competente, consapevole però di come lo attenda un lavoro non affatto semplice. Diversi amministratori del territorio daranno il loro addio a Forza Italia ed io mi farò promotore di un gruppo di essi che andrà a proclamarsi nella sua autonomia. Ognuno è artefice delle scelte fatte. Auguro un proficuo lavoro". Presidente io adesso questo glielo consegno. Poi non ho letto il Regolamento ma comunque, da questo momento, io non sono più il Capogruppo di Forza Italia: ho svolto in quest'Aula il ruolo di Capogruppo però per me, Forza Italia, in questo Consiglio provinciale non è più rappresentata.

Presidente Claudio RICCI

Sulla comunicazione del consigliere Montella immagino che non ci sia nessun dibattito, in quanto è solo una "comunicazione"...

Cons. Giovanni CAMPOBASSO

Io avrei solo una...

Presidente Claudio RICCI

Scusa un attimo, Capogruppo: perdonami. Io non credo che possiamo aprire un dibattito sulla comunicazione; do la parola, ma non credo che sia possibile. L'unica cosa che invece io posso dire su quanto detto è che, nel mio ruolo di Presidente della Provincia, resto fuori - ed è giusto che sia così - dalle scelte che i consiglieri provinciali assumono in questo consesso. E non perché per me non abbiano rilevanza, ma perché credo che sia giusto che il Presidente si "astenga" da ogni valutazione che riguarda le scelte dei singoli consiglieri. Io mi auguro e sono sicuro (e questa è l'unica cosa che io posso dire in questo frangente) che il tuo lavoro, caro Carmine, continui ad essere proficuo all'interno del Consiglio provinciale così come lo è stato in questo anno, il tuo contributo continui ad essere valido, disinteressato, leale, di approvazione degli atti quando li condividi e di contestazione quando non li condividi, in un rapporto di democratica dialettica - come si dice. Per il resto continuiamo a lavorare: prendo atto e dico al Segretario... perché anche a me questa cosa mi coglie un po' di sorpresa, vediamo il Segretario cosa dice rispetto alle modalità e su come porsi, ma prendiamo comunque atto che il consigliere Montella non è più Capogruppo di Forza Italia e da questo momento si è dichiarato Consigliere indipendente. Altro in questo consesso non ritengo di aggiungere se non le cose che ho detto, perché io auguro comunque al consigliere Montella di continuare il suo lavoro così come lo ha svolto fino ad oggi come consigliere provinciale e nell'ambito del Consiglio provinciale; non entro nel merito delle scelte politiche, perché giustamente non mi compete andare nelle scelte politiche di ciascuno di Voi in quanto

come Presidente io ne "prendo atto" ma non faccio nessun tipo di commento perché non credo che sia di mia competenza. Do la parola al consigliere Campobasso... se rinuncia, allora chiudiamo questo punto.





IL SEGRETARIO GENERALE	IL PRESIDENTE
Dott. Franco Nardone	Dott. Claudid Ricci
James Line	Womonoy
0042	
N. 23+3 Registro	Pubblicazione
Si certifica che la presente deliberazione è pub	blicata all'Albo in data 1 2 LUG 2018
per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art.32 comma 5 della Legge n.69 del 18.06.2	dell'art.124 del T.U D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e
den art.52 comma 3 dena Legge 11.09 der 18.00.2	IL SEGRETARIO GENERALE
IL MESSO	IL SEGRETARIO GENERALE Dr. Franco Nandone
Park Marie Control	Traises Narielais
giorni consecutivi dal	na 5 della Legge n.69 del 18.06.2009, per quindici one è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134 del decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.
lì	
IL RESPONSABILE	IL SEGRETARIO GENERALE
Copie per:	
Settore	prot. n il
Settore	prot. n il
Settore	prot. n il
Revisore dei Conti	